

Documento ci si rammenta *Maxentius Aquilignensis Ecclesie Patriarcha*, e la memoria di lui può servire o a migliorare, o ad ordinare la Cronologia di que' Prelati. Erano soliti, torno a dire, i Luoghi sacri somministrare *Fodrum & Paratam* a gl' Imperadori, e Messi o Legati loro tutte le fiata ch'essi vi si trasferivano. Ciò anche apparisce da una Carta, che già produffi, comunicatami dal Benvoglianti Sanese. In un Placito o Giudicato tenuto nel 1038. alla presenza di Altouomo Messo dell' Imperador Corrado si offerì Andrea Abbate del Monistero Rosellense di S. Bartolomeo di sostenere col giuramento, *quod de predicto Monasterio consuetudo non fuit, neque Fodero, neque Parrata ab Imperatore, neque a suo Messo dedisse, neque dedi ego*. Per la qual cosa il Messo Imperiale suddetto sentenziò, che dal Fodro e dalla Parata esente e immune fosse l' Abbate col suo Monistero alla venuta dell' Imperadore e de' suoi Legati. Da ciò si può inferire, che non mancarono altri Monisterj, soliti a contribuire in sì fatta occasione la Parata e il Fodro. Noi sappiamo che gli Augulti e i Messi loro, allora quando viaggiavano per l' Italia, il più delle volte sceglievano l' ospizio nelle Case de' Vescovi, o ne' Monisterj. Niun Privilegio ostava nè impediva per mio avviso, che disturbo alla quiete, e incomodo di borsa non risentissero coloro, a' quali volendo o non volendo toccava a dare alloggio a quegli ospiti. Presso Radevico nel trentesimo terzo Capitolo del Libro II. delle gesta dell' Augusto Federigo I. Papa Adriano IV. fra l'altre cose pretendeva, *Nuntios Imperatoris in Palatiis Episcoporum minime recipiendos*. Rispondeva al contrario l' Imperadore: *Nuntios nostros non esse recipiendos in Palatiis Episcoporum asserit. Concedo, si forte aliquis Episcoporum habet in suo proprio solo, & non in nostro, Palatium. Si autem in nostro solo & allodio sunt Palatia Episcoporum, quum profecto omne, quod edificatur, solo cedat; nostra sunt & Palatia. Injuria ergo esset, si quis Nuntios nostros a Regis Palatiis prohiberet*. Agevole cosa sarebbe, sol quanto il luogo lo richiedesse, rinuzzare questa dialettica di Federigo, la quale per soverchia sottigliezza mal si sostiene. Ma passiamo ad altre cose.

Vo' io dunque parlare di un altro genere d' Immunità, di cui godono tuttavia i Monaci, e gli altri Ordini Religiosi. Dico la Libertà, per la quale sciolti e sottratti dall' ubbidienza de' Vescovi, alla sola Sede Apostolica sono soggetti. Di questo articolo trattai nella Dissert. LXIV. de *vario statu Dioecesum*, e nella LXIX. precedente de *Censibus Romane Ecclesie*. Ora aggiungo ciò che a me resta da osservare. Primieramente s' ha da mettere per fondamento, che i Monaci anticamente, fin sotto il Pontificato di Gregorio Magno, goderono di molti privilegj e immunità. Quasi tutti però non altramente che il Clero Secolare, furono sottoposti al Vescovo del Luogo, in cui aveano i Monisterj, a norma de' Canonj, e della regola della Gerarchia Ecclesiastica, e dal governo di